



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore *ex art. 14 ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato in data 24/9/2021 da **Panzerà Francesco** e successive note integrative, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta Reina;

letta la relazione del Professionista nominato con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Nadia Vizzini;

richiamati i decreti emessi in data 8/10/2021 e 10 e 15/11/2021 ed esaminati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti dal ricorrente in data odierna ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 ter comma 3 L. cit.;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, dott.ssa Nadia Vizzini;

rilevato che il ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 quinquies, comma 1);

rilevato che il ricorrente non percepisce alcun reddito da lavoro;



rilevato che i beni immobili oggetto della liquidazione sono in comproprietà con la coniuge e che anch'ella ha depositato un'istanza di liquidazione del patrimonio;
rilevato che – in assenza di apposita istanza su gravi e specifiche ragioni - occorre procedere alla consegna al liquidatore di tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio in liquidazione;
ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore;
ritenuto che in tema di procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss della legge n. 3/2012, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo della composizione della crisi (Tribunale Brescia sez. IV, 16/12/2019);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 di **Panzerà Francesco**, nato ad Agrigento il 24 luglio 1967, residente in Carini (PA) alla via Aiace n° 4 – Parco degli Ulivi;

nomina liquidatore la dott.ssa Nadia Vizzini;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, né proseguiti prelievi relativi alle cessioni del quinto;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del Liquidatore;

ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo a cura del Liquidatore;

dispone che il Liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 sexies L. cit., nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 octies e ss. D.lgs. n. 3 del 2012;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente, all'OCC e Liquidatore.

Palermo, 26/11/2021

Il Giudice delegato
Maria Cultrera



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

